CAMERA DEI DEPUTATI N. 2029

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 settembre 1980 (Stampato n. 1014)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MORLINO)

—

Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 settembre 1980

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 60 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 2.

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano effetto le rimessioni già disposte dalla corte di cassazione. Tuttavia per tali procedimenti la connessione non produce effetti né sulla competenza né ai fini della riunione, salvo che i procedimenti connessi non siano già riuniti al procedimento rimesso ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.